



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21722**, sul ricorso depositato il 10 settembre 2025 dalla Sig.ra **Omissis**, generalizzata in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Leonardo Bava del Foro di Genova, sito in Genova, Via XX Settembre n. 14/12 A, da cui è rappresentato e difeso, nei confronti di:

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale della Spezia, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Lilia Bonicioli dell'Avvocatura interna; uditi all'odierna udienza l'Avv. Andrea Bava, in sostituzione dell'Avv. Leonardo Bava, e l'Avv. Bonicioli che si sono riportati alle rispettive conclusioni in atti;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato

disposto degli artt. 167_{1,4} - 5₂ - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c.

(riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi

dell'art. 111 Cost.

2. La Sig.ra Omissis nel proprio ricorso, regolar-

mente notificato alla parte convenuta, espone di avere conse-

guito, con il D.M. Omissis, n. Omissis, lo *status* di Familiare di

Vittima del Dovere, in qualità di genitore del Guardiamarina

Omissis, deceduto il Omissis nella sciagura aerea del Monte

Serra, con la concessione della Speciale Elargizione della somma

di € 32.578,07, dopo il ferimento subito il nel corso di una atti-

ività di servizio, con il godimento dei relativi benefici assistenziali.

Con istanza del 27 giugno 2024 inviata online all'odierna

convenuta, la ricorrente, facendo riferimento a diverse sentenze

della Sezione Tributaria della Suprema Corte di cassazione, tutte

depositate nello stesso anno, ha chiesto l'applicazione dell'eso-

nero dall'imposizione fiscale, concesso quale beneficio alle Vit-

time del dovere, al proprio trattamento di reversibilità indiretta

n. Omissis.

2.1 Con nota del 17 giugno 2025, l'INPS ha rispo-

sto negativamente a tale istanza, asserendo che i giudicati ri-

chiamati non si estendono a casi simili.

2.2 Nell'odierno giudizio si chiede, pertanto, che

venga accertata e dichiarata l'esenzione dall'imposizione fiscale

della pensione di reversibilità n. Omissis, condannando conse-

guentemente l'Ente previdenziale a versare i futuri ratei al lordo

delle imposte sul reddito ivi comprese le addizionali, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

3. Si é costituito in giudizio l'INPS, il quale, dopo avere pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione contabile sulla domanda, della propria legittimazione passiva e, in via subordinata, la mancata integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la sentenza 16 novembre 2022, n. 108 di questa Sezione giurisdizionale, potendo l'esenzione fiscale essere riconosciuta esclusivamente a quei trattamenti che traggono origine dall'infermità che ha determinato lo status di vittima del dovere e non altro.

4. In sede di discussione orale, le parti hanno ribadito le conclusioni esposte nei rispettivi atti processuali.

Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.

D I R I T T O

1. In via pregiudiziale, si ritiene di dare continuità all'indirizzo interpretativo del Giudice della giurisdizione, cui si è successivamente uniformata l'intera giurisprudenza contabile, secondo cui *«le controversie tra sostituto d'imposta e sostituto, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, trattandosi di diritto cui resta estraneo l'esercizio*

*del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-sogge-
zione, proprio del rapporto tributario». (Cass. Sez. un. 8.04.2010,
n. 8312; Id., 8.11.2012, n. 19289; da ultimo, Cass. 30.09.2019
n. 24298).*

Tale soluzione, peraltro, si pone in linea con il principio
di effettività della tutela giurisdizionale, evincibile dagli art.
24/111 Cost (sul punto si richiama, in chiave adesiva, Corte
cost. 9.06.2022, n. 143 che, ancora una volta, ribadisce il con-
cetto per cui *«la durata del processo non può mai andare a detri-
mento dell'attore che ha ragione, impedendogli di conseguire la
tutela effettiva del suo diritto»*). E ciò rileva ancor di più nel pro-
cesso pensionistico dove il protagonista è un soggetto che, ten-
denzialmente, non può vantare una lunga aspettativa di vita.

Ed ecco che, sotto questo profilo, la migliore tutela non
può che essere assicurata da un giudice monocratico, qual è il
giudice unico delle pensioni presso la Corte dei conti che ha dei
tempi di decisione estremamente rapidi, utilizzando ampiamente
lo strumento della sentenza con contestuale motivazione (come
nella fattispecie odierna).

Solo per completezza di esposizione, infine, si rileva che,
nello stesso senso si sono orientate tutte le Sezione giurisdizio-
nali regionali di primo grado (C.d.C. Sez. giur. Toscana 13 feb-
braio 2025, n. 17-18; Sez. giur. Campania 12 maggio 2025, n.
151; Sez. giur. Abruzzo 23 maggio 2025, n. 59; Sez. giur. Puglia
5 giugno 2025, n. 138; Sez. giur. Lombardia 1° luglio 2025, n.

109) affermando che «*spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo*».

Pertanto, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla presente controversia.

1.1 Da rigettarsi anche le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di integrazione del contraddittorio, stante la differente natura giuridica dei diritti fatti eventualmente fatti valere dal ricorrente presso le competenti giurisdizioni che non comportano la sussistenza di un litisconsorzio necessario, ferma restando la decisione della singola Amministrazione di intervenire a titolo volontario.

La controversia proposta avanti alla Corte di Giustizia Tributaria, infatti, attiene al rapporto giuridico di imposta e, quindi, alla legittimità del prelievo già operato alla fonte, versato all'erario e di cui si chiede la successiva restituzione; in questa situazione, *lato sensu* equiparabile a quella del pagamento al creditore apparente disciplinata dall'art. 1189 c.c., il pensionato deve rivolgersi necessariamente all'Agenzia delle Entrate con

apposita istanza di rimborso della somma dovutogli per poi agire, in presenza di provvedimento negativo o di silenzio – rigetto, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, rimanendo l'INPS del tutto estraneo a tale vicenda.

La differente controversia instaurata innanzi alla Corte dei conti in sede giurisdizionale ha, invece, per oggetto il rapporto previdenziale intercorrente tra pensionato e INPS e ha la finalità di accertare e dichiarare chi sia il legittimo creditore della somma corrispondente alle ritenute fiscali, in modo da consentire così all'Istituto previdenziale di adempiere correttamente alla propria obbligazione periodica.

L'opposta interpretazione proposta dall'Avvocatura pubblica, come già in precedenti giudizi, darebbe luogo ad un danno oggettivo per il pensionato, il quale si vedrebbe costretto, mese dopo mese, a subire la trattenuta per poi fare un'istanza di rimborso ed eventualmente instaurare il contenzioso davanti al giudice tributario, incompetente a conoscere i rapporti previdenziali.

È del tutto infondata la possibilità che l'Agenzia delle Entrate, assente al giudizio, possa agire nei confronti dell'INPS per il recupero delle ritenute fiscali non operate.

E ciò ancor più dopo l'emanazione della Risoluzione 4 dicembre 2025, n. 68 con cui la stessa Agenzia, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi nell'ultimo biennio in favore di chi abbia ottenuto lo *status* di “vittima del

dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” o di “equiparato a vittima del dovere”, ha affermato la non assoggettabilità alle imposte sul reddito di *«tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui sia titolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo»*.

2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.

3. L’art. 1²¹¹ L. 11.12.2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017) stabilisce che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi».

L’art. 3₂ L. 3.08.2004, n. 206 prevede l’esonero dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettanti a chi abbia subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa a causa di atti terroristici e stragistici.

La Direttiva del 27 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei ministri ha specificato che la disposizione di legge deve incidere *«sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento*

fiscale», senza, peraltro, operare alcuna distinzione tra quelli diretti e quelli indiretti, purché traggano fonte da una posizione contributiva obbligatoria.

La Circolare INPS 11.11.2008, n. 98 chiarisce che *«nei casi in cui il soggetto avente diritto ai benefici è titolare di più posizioni assicurative, ovvero **di più trattamenti pensionistici diretti**, i benefici previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 3 devono essere attribuiti **su tutte le posizioni del beneficiario stesso**».*

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 1.12.2008, n. 453/E, in linea con la Circolare INPS pubblicata un mese prima, ha riconosciuto che *«le integrazioni legislative intervenute nel corso degli anni hanno confermato la volontà delle istituzioni politiche di estendere i benefici e di dare concreta attuazione alle finalità di ristoro volute dalla legge in esame.»*, pervenendo *«al convincimento che il riferimento al termine “pensione”, di cui al richiamato articolo 3 comma 2, debba assumere un significato più ampio di quello ritraibile da una semplice esegesi letterale della norma, comprendendo, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206 del 2004»*, concludendo che *«l'esenzione totale dall'IRPEF di cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 204 del 2006 si applichi alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario».*

Con Messaggio 29.03.2017, n. 1412, la Direzione

Centrale Pensioni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, andando in senso contrario al proprio precedente indirizzo interpretativo, indica alle Direzioni provinciali che *«il regime di esenzione fiscale in argomento è applicabile limitatamente ai trattamenti pensionistici erogati in favore dell'interessato a causa dello svolgersi di fatti ed eventi previsti dalle normative richiamate dall'articolo 1, comma 211 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i quali viene certificato lo status di vittima del dovere o equiparato»*.

La più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Trib. 29.05.2024, nn.15023/15056/15115/15121), posta a fondamento della richiesta amministrativa respinta e del presente ricorso, a fronte del rigetto delle istanze di rimborso delle relative trattenute IRPEF da parte della competente Agenzia delle Entrate, ha affermato che la lettera dell'art. 1²¹¹ L. n. 232/2016 *«estende i benefici a **tutti i trattamenti pensionistici**, senza indicare alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere»*, sottolineando come *«la ratio legis sottesa alla normativa di cui alla l. n. 206/2004, [sia] individuabile nell'intento di garantire alle vittime ed ai loro familiari, anche superstiti, strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in termini morali ed economici, che non siano meramente simbolici»*.

Successivamente, nello stesso senso, si sono già espressi, nell'ordine, la Corte di Giustizia Tributaria di II° grado

della Liguria nella sentenza 5.11.2024, n. 829, il Tribunale di Savona nella sentenza 16.12.2024, n. 369, le varie Sezioni giurisdizionali regionali già richiamate, cui si rinvia, nonché C.d.C. Sez. App. I 24 marzo 2025, n. 39 che ha riformato il precedente giurisprudenziale di questa Sezione giurisdizionale richiamato dal resistente, in quella sede condannato anche al rimborso delle spese processuali.

4. Appare a questo punto ancora più indiscutibile che nel passato la circostanza con l'art. 1²²¹ L. cit., il Parlamento abbia ritenuto di estendere il regime di *favor*, inizialmente previsto per le sole Vittime del terrorismo, anche alle Vittime del Dovero e ai loro familiari, anche superstiti, a titolo di riconoscimento dovuto a chi abbia sacrificato, se non la vita, almeno l'integrità fisica nell'esercizio delle sue funzioni a favore della collettività, disponendo l'esonero dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per i trattamenti pensionistici spettantigli senza alcuna specificazione o distinzione.

L'INPS, dopo una prima interpretazione estensiva estesa nella propria Circolare n. 98/2008, è andata in senso opposto ritenendo che il tenore letterale delle norme interessate la legittimi a disporre l'esonero dalla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito solo con riguardo alle pensioni privilegiate che trovino titolo nell'infermità permanente subita a causa del servizio, non prendendo in considerazione nessun altro trattamento previdenziale, ancor meno se indiretto.

	L'Agenzia delle Entrate, invece, con la recentissima riso-	
	luzione sopra richiamato, si è uniformata agli orientamenti in-	
	terpretativi delle diverse giurisdizioni, riconoscendo la legittimità	
	del beneficio dell'esonero dalla tassazione a tutte le pensioni di-	
	rette e indirette di cui sono titolari la Vittima del dovere e i suoi	
	familiari superstiti ancorché non collegabili all'evento lesivo.	
	5. La domanda specifica, in questo giudizio, ha	
	per oggetto l'estensione dell'ambito di applicazione dell'esonero	
	tributario anche alla pensione di reversibilità della Sig.ra Omis-	
	sis cui è stato riconosciuto lo speciale <i>status</i> di « <i>familiare di vit-</i>	
	<i>tima del dovere</i> » e deve ritenersi fondata alla luce del chiaro te-	
	nore dell'art. 1 ²¹¹ L. cit. il quale sancisce l'estensione dei benefici	
	fiscali a tutti i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del	
	dovere e ai loro familiari superstiti.	
	Infine, non si vede come si possa oggettivamente affer-	
	mare che l'art. 3 ₂ L. cit. non trovi applicazione anche alle pen-	
	sioni di reversibilità di cui goda il genitore superstite della vit-	
	tima del dovere, costituendo le medesime un diverso, autonomo,	
	trattamento pensionistico che non risulta escluso dalla agevola-	
	zione tributaria da nessuna disposizione primaria.	
	Tale lettura sembra quella più affine al fondamento poli-	
	tico – sostanziale di tali leggi, individuabile nell'intento di garan-	
	tire alle vittime e ai familiari delle medesime adeguati strumenti	
	di tutela e di sostegno in termini morali ed economici, anche te-	
	nendo presente del limitato ammontare annuo delle pensioni di	
	11	

reversibilità spettanti a tali categorie.

7. La necessità di evitare un duplice esborso a

carico dell'Istituto previdenziale costituito dal contemporaneo

flusso di denaro in favore del Ministero dell'Economia e delle Fi-

nanze corrispondente alla trattenuta fiscale mensile e l'obbligo

di corrispondere alla Sig.ra Omissis l'ammontare del rateo di

pensione dovutogli al lordo delle imposte, induce questo giudice

a differire gli effetti economici della presente sentenza a partire

dalla emissione del cedolino pensionistico relativo al mese di

marzo 2026.

8. La natura della controversia, unita alla presu-

mibile difficoltà dell'Istituto previdenziale di adeguare i sistemi

telematici al nuovo diritto può giustificare ancora la compensa-

zione delle spese processuali.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,

A C C E R T A

il diritto di **Omissis** all'esenzione dell'imposta personale sul red-

dito delle persone fisiche (IRPEF) sulla propria pensione di re-

versibilità n. Omissis, a decorrere dal mese di marzo 2026 e, per

l'effetto,

C O N D A N N A

l'INPS a provvedere, a decorrere dal mese di marzo 2026, alla liquidazione dei futuri ratei pensionistici al lordo delle imposte che non dovranno essere applicate.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice

Cons. Alessandro Benigni

Depositata in udienza il 23 gennaio 2026.